


di legge iniziale presentato dal Governo, il testo approvato contiene un numero elevato di norme che non risultano rispettare i divieti di contenuto circa materie prive di effetti finanziari netti o tali da dar luogo ad interventi microsettoriali e localistici ovvero a modifiche (anche implicite) dell'ordinamento contabile (è il caso ad esempio del comma 11, in materia di contenuto di relazioni che il Governo deve presentare, e dei commi 431-435, al cui successivo commento si fa qui rinvio).



Tra l'altro, va tenuto presente, in chiave prospettica, che la citata legge rinforzata n. 243 del 2012 ha sostanzialmente ribadito per la futura legge di bilancio unificata, in riferimento alla prima sezione, il quadro dei divieti contenutistici attualmente previsti per la legge di stabilità. Tale trasposizione è avvenuta forse in maniera tralatticia, senza considerare il ruolo sovraordinato della legge rinforzata, almeno per la parte in cui essa dà attuazione ad un espresso richiamo contenuto dell'art. 81 Cost., sesto comma, quale è il caso in esame (contenuto della legge di bilancio). Ciò potrebbe comportare la conseguenza che dalla sua eventuale violazione discenda un *vulnus* di natura costituzionale, con questioni in termini di giustiziabilità di non facile soluzione, tra l'altro in riferimento a singole disposizioni. La questione è resa più complessa dal fatto che in tutte le Leggi di Stabilità sinora approvate si riscontrano norme la cui collocazione in tale sede sarebbe vietata.

Sempre sul piano del rispetto delle norme di contabilità va rilevato infine che l'obbligo di copertura degli oneri correnti risulta correttamente assolto dalla legge di stabilità per il 2014, essendo i mezzi forniti dalla legge superiori agli utilizzi, il che si riflette in un miglioramento del risparmio pubblico. Si coglie l'occasione per ricordare che, una volta andato in vigore (nel 2016) il nuovo assetto relativo alla legge di bilancio in conformità dell'art. 81 Cost. novellato e della richiamata legge "rinforzata", l'obbligo di copertura degli oneri correnti, previsto ora dalla legge di contabilità in attuazione della norma costituzionale in materia di copertura finanziaria, non è più previsto rimanendo peraltro il descritto vincolo di coerenza tra i risultati della legge di bilancio unificata e gli obiettivi programmatici precedentemente fissati.

In materia di sessione di bilancio in senso più ampio, una menzione va infine effettuata per il nuovo documento che ogni Paese deve presentare ai sensi del regolamento (UE) n. 473 del 2013, compreso nel cosiddetto “two-pack”. Il Regolamento rafforza il monitoraggio delle politiche di bilancio nell'area euro al fine di garantire la piena coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica contenuti nel Patto di stabilità e crescita. L'articolo 6, in particolare, statuisce che gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea e all'Eurogruppo, entro il 15 ottobre, un Documento programmatico di bilancio tale da illustrare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica a politiche invariate, nonché il quadro programmatico della politica di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori. La Commissione europea ha espresso il 15 novembre il parere sul Documento inviato il 15 ottobre dal nostro Paese. Non risultano normati gli eventuali aspetti procedurali in caso di difformità di giudizio, anche tenendo presente che la data del parere della Commissione si colloca all'interno della sessione di bilancio.

Un problema che si potrebbe affrontare nella futura legge di contabilità è il rapporto intercorrente tra il nuovo Documento programmatico e la Nota di aggiornamento al DEF, attesi gli elementi di sovrapposizione sotto il profilo sia dei contenuti che dei tempi di presentazione.

Aspetti ordinamentali e di copertura riferiti ad alcune norme o gruppi di norme

a) Pubblico impiego

Per i profili di competenza della presente Relazione si segnala, nella materia del pubblico impiego, anzitutto il comma 19, relativo alle maggiori spese conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale, con competenze in materia di interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei (di cui al precedente comma 18). Per quanto concerne l'aspetto delle risorse di copertura, il Governo ha sostenuto che grazie a tali assunzioni si attiveranno i fondi strutturali. Nella circostanza si ripropone peraltro il problema, già dianzi rilevato, della copertura di un onere, per assunzioni nel pubblico impiego, individuato in cifra fissa in modo permanente e che, alla luce dei meccanismi normativi che presiedono allo sviluppo delle remunerazioni nel pubblico impiego, è destinato a crescere nel corso del tempo mentre l'onere rimane limitato in quanto individuato in cifra fissa.



Il comma 209, in tema di lavoratori socialmente utili, stabilisce che con futuro dPCM si provvede ad individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire le assunzioni a tempo indeterminato di tale categoria: si demanda in tal modo la copertura ad un atto di natura sub-primaria e quindi a valere su risorse di bilancio, senza che nella norma siano pertanto definiti gli aspetti finanziariamente rilevanti dell'operazione.

Anche il comma 214 consente la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato a valere su risorse a legislazione vigente, sia pur nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità, mentre i commi 267 e 288 ripropongono a loro volta il descritto problema dell'onere per assunzioni nel pubblico impiego calcolato come tetto di spesa. Viene altresì in rilievo il comma 367, grazie al quale, sempre avvalendosi delle risorse in essere per la gestione commissariale per gli eventi sismici accaduti nella regione Emilia-Romagna nel 2012, viene prorogato il termine per procedere alla sottoscrizione di contratti di lavoro flessibile, senza che sia stata pienamente dimostrata la coerenza dell'impatto della normativa sui profili di cassa già scontati a legislazione vigente.

b) Assunzione di garanzie

Il comma 46 estende la garanzia dello Stato all'acquisto, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese: non è stata chiarita la portata potenziale di tale garanzia, che comunque rischia di impattare sugli obiettivi di finanza pubblica, ancorché ne sia prevista la compensazione sulle disponibilità del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Anche il comma 52 prevede la possibilità che sempre la Cassa Depositi e Prestiti fornisca la garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche e che agli eventuali maggiori oneri si provveda su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Governo: attese le condizioni della finanza locale, non appare chiaro quali risorse potranno essere mobilitate a tale ultimo riguardo.

Ciò che in sintesi va sottolineato è che comunque trova ampliamento il fenomeno di assunzioni di garanzie da parte della Cassa Depositi e Prestiti per singoli settori, ma al di fuori di una considerazione più ampia e di sistema del fenomeno, il che potrebbe avere ripercussioni finanziarie rilevanti.



c) Effetti indiretti e coperture con debito

Il comma 137 pone il problema, già esaminato per altri provvedimenti, della congruità degli effetti indiretti dedotti in copertura. Si tratta nella fattispecie delle spese fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili. Come per interventi simili nel passato (ad es. decreto-legge cd. "eco-bonus" n. 63 del 4 giugno 2013, di cui alla Relazione quadrimestrale del periodo maggio-agosto 2013), sono riportate in copertura rilevanti quote di effetti indotti, con la particolarità della stima di un ulteriore effetto di tale natura dovuto ai maggiori investimenti di settore, pari al 10 per cento. Al riguardo, non si può che ribadire la cautela estrema da adottare nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (ovvero della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità.

Si segnala inoltre che il comma 332 amplia alla società EUR S.p.A. la possibilità di utilizzare i meccanismi di cui ai decreti-legge n. 35 e 102 del 2013, in tema di pagamento di debiti delle pubbliche amministrazioni ricorrendo all'emissione di debito pubblico (nei limiti già fissati): a tale ultimo riguardo, si sarebbe dovuta dimostrare la sussistenza dei medesimi presupposti che hanno consentito di ritenere legittima la copertura con maggior debito pubblico, come illustrato sinteticamente in merito al decreto-legge n. 102, prima esaminato.

d) Il fondo per la riduzione della pressione fiscale

Per i profili qui in considerazione deve essere quindi esaminato il blocco dei commi 431-435, in base al quale è istituito il fondo per la riduzione della pressione fiscale, cui sono destinate le risorse rivenienti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e quelle che, per il biennio 2014-2015 - in sede di Nota di aggiornamento al DEF - si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte in bilancio e derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale (comma 431 in particolare). Il comma 432 precisa poi il meccanismo di riassegnazione dopo l'accertamento a consuntivo e individua le detrazioni e le deduzioni cui finalizzare le risorse, mentre il comma 433 amplia, con una qualche ripetizione, i compiti della

predetta Nota di aggiornamento, facendo riferimento anche ai risparmi già citati. Il successivo comma 434 precisa ulteriori contenuti della Nota di aggiornamento, disponendo anche funzioni per le stesse leggi di stabilità del futuro, sentite le parti sociali. Il comma 435 infine finalizza le eventuali entrate straordinarie derivanti dall'evasione fiscale ad un utilizzo, già in corso d'anno, per la riduzione della pressione fiscale.


Si tratta di un complesso normativo redatto in maniera per certi versi non omogenea, con ripetizioni e sovrapposizioni. Per gli aspetti di competenza, numerosi sono i profili che vengono qui in rilievo. A parte il problema del coordinamento con analoghe normative già in vigore, va notato che, con una disposizione inserita nella legge di stabilità, si approvano procedure di carattere programmatico senza impatto sui saldi di finanza pubblica e si procede a modifiche dei contenuti dei documenti programmatici al di fuori della sede naturale costituita dalla revisione della legge di contabilità. Si dettano altresì prescrizioni sulle funzioni che le future leggi di stabilità dovranno svolgere, individuando procedure, come quella che si riferisce al fatto di sentire le parti sociali, che attengono al *modus operandi* discrezionale del Governo e del Parlamento, con la ulteriore particolarità dell'utilizzo di formule generiche, attesa l'insussistenza di una nozione giuridica di "parte sociale".

Si ricorre poi al concetto di entrate "incassate", con ciò facendo riferimento dunque ad un meccanismo di sola cassa, ma soprattutto si utilizzano maggiori entrate che possono anche non essere permanenti (né per l'importo né per la relativa distribuzione temporale) in vista di un obiettivo, come quello della riduzione della pressione fiscale, che sembra invece presentare naturali elementi di maggiore rigidità e le cui modulazioni difficilmente possono coincidere pertanto con quelle delle coperture, con il pericolo non infondato che si possano determinare oneri non coperti nel corso del tempo. Un problema che rimane pur sempre da risolvere in argomento è, per esempio, la quota in cui maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione si traducono in un incremento di base imponibile di carattere permanente.

Va poi ricordato che la legge di contabilità vieta la possibilità di utilizzare le maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente sia esplicitamente sia escludendo coperture di nuovi oneri che non si basino su una variazione normativa. L'intento, a tale ultimo riguardo, è di ancorare, prudentemente, le coperture con le nuove e maggiori



entrate ad un dato ragionevolmente certo costituito da un'apposita variazione normativa, a sua volta da verificare nella sostenibilità finanziaria attraverso il sistema delle relazioni tecniche, la cui presentazione è compito del Governo curare, a pena di procedibilità delle iniziative.



Anche il descritto meccanismo circa la riassegnazione negli esercizi successivi al fondo in questione delle maggiori entrate realizzate in un esercizio prospetta un meccanismo "a scorrimento" di risorse finanziarie di cui occorre chiedersi la coerenza con il principio di annualità del bilancio, confermato nel nuovo articolo 81 Cost., entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Andrebbe anche approfondito il meccanismo degli effetti sui saldi derivanti dall'operare del fondo in questione, ossia se e in quale misura - da determinarsi di volta in volta, il che può costituire una complicazione - le coperture in tal modo reperite siano da includere nei saldi strutturali, che comprendono invece gli utilizzi.

e) Rinvio dell'acquisizione di risorse e delegificazione in materia fiscale

Nella legge di stabilità 2014 è presente una serie di norme che prevede l'approvazione in momenti successivi di atti amministrativi che permettano di realizzare quote di maggiori entrate o di minori spese i cui effetti sono già inseriti nei saldi a legislazione vigente (al lordo della manovra).

Si segnala per esempio, *in primis* per la rilevanza quantitativa, il comma 430, in base al quale - ove non siano approvate a tutto il 2014 misure di maggiori entrate ovvero di *spending review* con effetti quantificati in 3 miliardi per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017 - con dPCM, da adottare entro il 15 gennaio 2015, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni in vigore, al fine di assicurare i medesimi effetti. Tra le altre norme simili si ricorda inoltre il comma 427, che prevede economie derivanti dal lato della spesa per 0,6 miliardi per il 2015 e 1,3 miliardi per il 2016 e 2017, da realizzare con provvedimenti da adottare entro il 31 luglio 2014 (con una garanzia ad opera del successivo comma 428, che per intanto accantona e rende indisponibili, per un importo pari circa alla metà dei risparmi attesi, le spese rimodulabili dei Ministeri).

Sarebbero venuti in rilievo anche i due commi 575-576, i quali prevedevano l'attivazione, entro il 31 gennaio 2014, di un'operazione di razionalizzazione delle

detrazioni e, in assenza, la riduzione delle detrazioni IRPEF per una serie di oneri in vista del raggiungimento di un determinato gettito puntualmente quantificato dalle norme medesime in 0,4 miliardi per il 2014, 0,7 miliardi per il 2015 e 0,5 miliardi a decorrere dell'anno 2016: con il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio u.s. i due commi sono già stati abrogati, incrementando i risparmi derivanti dalla *spending review* di cui al citato comma 427 (ad eccezione che per il primo anno) nonché, naturalmente, la connessa garanzia di cui al parimenti citato comma 428 (accantonamento e indisponibilità di spese rimodulabili dei Ministeri).

Anche il successivo blocco di commi 577-580 merita una segnalazione per il fatto di demandare ugualmente ad un dPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2014, la individuazione delle quote di fruizione dei crediti d'imposta individuati nell'apposito allegato al fine di ottenere il gettito puntualmente quantificato dalle norme stesse (con il comma 580, in particolare, è disposta una clausola di salvaguardia con un'ulteriore possibilità di rideterminazione della materia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).

Il complesso degli interventi in esame, tale da prevedere a determinate scadenze l'acquisizione di una parte degli effetti finanziari della legge, testimonia una difficoltà nella definizione in dettaglio della materia da parte della normativa primaria e configura un quadro complessivo che richiede quanto meno un attento monitoraggio, soprattutto sulle potenzialità, ad opera dell'attività in corso di razionalizzazione della spesa, in ordine all'effettiva offerta di risorse per gli importi attesi sulla base della legge in vigore. Si ricorda inoltre che il già citato fondo per la riduzione della pressione fiscale è destinato ad alimentarsi anche con ulteriori riduzioni di spesa rispetto a quelle già inserite nei saldi tendenziali.

Con una tale tecnica legislativa si assiste di fatto, dal punto di vista ordinamentale, *mutatis mutandis*, ad una sorta di riedizione di uno strumento contabile — quello dei fondi speciali negativi — da tempo soppresso per una serie di motivi (tra cui la particolare complessità dei relativi meccanismi operativi). Ciò avviene peraltro senza un aspetto non secondario del descritto istituto del fondo globale negativo, ossia il contestuale blocco di una corrispondente quota di oneri, che, nel caso della legge di Stabilità 2014, decorrono invece dal 1° gennaio.



Oltretutto, viene in rilievo anche il fatto — già segnalato in riferimento a leggi ordinarie prima esaminate — che con tali tecniche si sposta alla fase attuativa la individuazione di aspetti cruciali dell'obbligazione tributaria, che invece sarebbe compito della normativa primaria definire. La legge infatti pone l'unico vincolo in termini di gettito da acquisire.

Anche il comma 626 prevede infine che, sempre in via amministrativa, l'accisa sui prodotti combustibili venga incrementata fino ad ottenere il maggior gettito indicato. Oltre ai medesimi problemi già segnalati, va inoltre evidenziato che anche in questo caso non sono stati forniti elementi sufficienti per giudicare attendibile la asserita sostenibilità di una tale previsione. Valgono al riguardo le considerazioni già esposte tenuto conto dei primi dati riferiti al gettito complessivo a tutto il 2013.

f) Altre norme

Una norma che merita segnalazione è il comma 109, che autorizza un contributo alla Guardia di finanza per infrastrutture ed in merito al quale, pur considerando che gli oneri sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa, risultano non chiariti i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, atteso che i tempi dei pagamenti e delle consegne delle dotazioni infrastrutturali vengono prospettate come tali da coincidere. Infatti, i criteri di contabilizzazione degli investimenti diretti sono notevolmente differenziati in riferimento a ciascun saldo di finanza pubblica.

Altra norma da sottolineare è il comma 119, in base al quale si dispone che, a seguito dei gravi eventi alluvionali del novembre 2013, la regione Sardegna possa conseguire gli obiettivi finanziari previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. "*spending review*") su altre aree della spesa sanitaria: non risulta chiarita la piena sussistenza di tali aree in misura tale da fornire le necessarie risorse di copertura.

Si evidenzia altresì il comma 391, in base al quale il Governo definisce un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici tali da consentire introiti, per il periodo 2014-2016, non inferiori a 500 milioni di euro annui. La particolarità della norma consiste nel fatto che, per analoghe disposizioni, la previsione non veniva scontata nei saldi, optandosi per una rilevazione a consuntivo, attesa la nota difficoltà a conseguire introiti di tal genere.



A partire dal comma 639 viene prevista poi una normativa in tema di ristrutturazione dell'imposizione fiscale immobiliare mediante l'introduzione della nuova imposta unica comunale (IUC): a parte la complessità dei passaggi operativi di dettaglio, si tratta, con tutta evidenza, di materia particolarmente articolata (la quale a sua volta ha subito notevoli modifiche successive), la definizione dei cui aspetti strutturali sarebbe dovuta avvenire con provvedimenti legislativi *ad hoc* e non con una legge di carattere congiunturale quale rimane la legge di stabilità. Uno degli effetti di un tale *modus procedendi* è che dalla documentazione fornita trova conferma una valutazione in termini di riduzione di gettito, ma sembrerebbe ancora da approfondire il tema delle modalità del recupero per i bilanci degli enti locali interessati.


Si segnala altresì il comma 735, a proposito del quale si ricorda che, anche durante lo stesso esame parlamentare, è stato posto il problema se l'innalzamento dei limiti attualmente fissati circa il valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento, da un lato, e, dall'altro, le entrate correnti dell'ente locale (rapporto che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente medesimo), non ponga le premesse per un maggior debito.

Infine, il comma 737 individua in cifra fissa le imposte per trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura nell'ambito della riorganizzazione tra enti appartenenti a determinate categorie, individuate però con riferimenti abbastanza generici, il che può porre il problema di una applicazione elusiva della norma, i cui effetti sono comunque genericamente quantificati dalla Relazione tecnica in minori entrate non superiori a 100.000 euro annui.

3.1 Leggi di minore rilevanza finanziaria

Tra le leggi di scarsa portata quantitativa avuto riguardo ai profili finanziari si segnala quella relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) sul lavoro marittimo (legge n. 113). Gli oneri sono essenzialmente riferiti alle spese di missione a seguito dell'istituzione di un apposito Comitato incaricato di sovrintendere all'applicazione delle norme della Convenzione, con una copertura sul fondo speciale relativo al


ministero degli affari esteri e con una clausola di salvaguardia consistente nella riduzione degli stanziamenti rimodulabili del ministero delle infrastrutture, incaricate del monitoraggio degli oneri.



Si segnala altresì la legge n. 118, concernente la ratifica del Trattato sul commercio delle armi, che reca un onere pari a 50.000 euro a decorrere dall'anno 2015 come contributo massimo dell'Italia alle spese per il funzionamento di un apposito Segretariato. La copertura è a carico della quota del fondo speciale a valere sul ministero degli affari esteri.

3.2 Decreti legislativi

Risultano entrati in vigore nel quadrimestre considerato tre decreti legislativi, di cui il primo (n. 108) in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dai regolamenti comunitari sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il secondo (n. 121) in materia di controllo e acquisizione delle armi ed il terzo (n. 131) in materia di cautele da adottare durante la macellazione e l'abbattimento degli animali. In tutti i decreti citati è prevista una clausola di neutralità, supportata da una Relazione tecnica.



TAVOLE (*)


(*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare (SNF).

PAGINA BIANCA

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013

N.	Legge n.	Data	Titolo	O.U. n.	Data	Cont. D.L. n.	Scheda costituz. n. (*)	Ministero	Atto parlamentare
1	112	7 ottobre 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio del bene e delle attività culturali e del turismo	236	8 ottobre 2013	91/2013	1	Gov.	S.1014 C. 1638
2	113	23 settembre 2013	Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 106 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94 ^a sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno	237	9 ottobre 2013		2	Gov.	S. 389 C. 1328
3	116	4 ottobre 2013	Resolutorio generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013	241 S.O.	14 ottobre 2013			Gov.	S. 888 C. 1372
4	117	4 ottobre 2013	Disposizioni per l'assetto del bilancio dello Stato e del bilancio delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013	241 S.O.	14 ottobre 2013			Gov.	S. 889 C. 1373
5	118	4 ottobre 2013	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013	242	15 ottobre 2013		3	Part.	C.1239 S. 1041
6	119	15 ottobre 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province	242	15 ottobre 2013	93/2013	4	Gov.	C.1540 S. 1079
7	124	26 ottobre 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di DcU, di altre finanze immobiliari, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamento previdenziale	254	29 ottobre 2013	102/2013	5	Gov.	C.1544 S. 1107
8	125	30 ottobre 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni	255	30 ottobre 2013	101/2013	6	Gov.	S. 1015 C. 1682 S. 1015-B
9	128	8 novembre 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di inferenza, università e ricerca	264	11 novembre 2013	104/2013	7	Gov.	C. 1574 S. 1130
10	135	9 dicembre 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	288	9 dicembre 2013	114/2013	8	Gov.	C. 1670 S. 1190
11	137	13 dicembre 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riassetto della finanza pubblica nonché in materia di emergenza	293	14 dicembre 2013	120/2013	9	Gov.	C. 1690 S. 1174
12	147	27 dicembre 2013	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)	302 S.O.	27 dicembre 2013			Gov.	S. 1120 C. 1865 S. 1120-B
13	148	27 dicembre 2013	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016	302 S.O.	27 dicembre 2013			Gov.	S. 1121 C. 1866 S. 1121-B

(*) Le leggi per le quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non sono state inserite.



**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2013**


Tavola 2

Legge n.	2013	2014	2015	2016	Onere permanente	Onere pluriennale/ successivo
112	35.900	213.926	166.936	167.756	158.756	1
113	1	3	3	3	3	
118			50	50	50	
119	47.300	9.700	12.700	12.700	12.700	
124	10.171.543	7.796.909	634.107	495.107	105.107	2
125	3.440	59.209	70.687	75.387	79.087	
128	13.385	328.033	425.675	429.692	363.439	3
135	266.102					
137	335.000	1.050	1.050	1.050	1.050	
Totale	10.872.671	8.408.828	1.311.207	1.181.744	720.191	

1) Per il solo 2017 l'onere è pari a 13 mln

2) L'onere complessivo per il 2017 è pari a 91 mln, per il 2018 a 49 mln e per il 2019 a 12 mln


3) L'onere è pari a 48 mln per il 2017 e a 40 mln a decorrere dal 2018 fino al 2045



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI PUBBLICATE NEL
PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013**

Tavola 3

	2013	2014	2015	2016	Totale	%
<i>Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>	8.801	4.353	2.003	2.003	17.160	0,07
<i>c/ capitale</i>	3.000	0	0	0	3.000	0,01
<i>Totale fondi speciali</i>	11.801	4.353	2.003	2.003	20.160	0,09
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	1.608.062	7.498.044	243.471	158.505	9.508.081	41,49
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	1.739.064	914.749	1.244.446	1.077.383	4.975.641	21,71
<i>Altre forme di copertura</i>	8.411.500	3.500	0	0	8.415.000	36,72
Totale	11.770.428	8.420.645	1.489.919	1.237.890	22.918.882	100



PAGINA BIANCA